

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO ROMA***

Atto di intervento ad opponendum nell'interesse della prof.ssa **Vittoria
Laurenza**

rapp.ta e difesa, giusta procura in allegato, dall'avv.

Eliseo Laurenza

) con il quale elett.te elegge
domicilio digitale presso la sua pec:

nel ricorso (n. RG 8842/2024) proposto dalla prof.ssa
Ciretta Ascione ed altri contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Fatto e Diritto

I.- L'intervenitrice prof.ssa Laurenza, in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2, comma primo, lett. c), del D.M. n. 107 dell'8.06.2023, ha parteci-
pato al *corso intensivo di formazione e della relativa prova finale* indetto con
l'indicato D.M..

All'esito con Decreto n. 2187 del 09.08.2024 è stata *approvata la
graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di
dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base del punteggio
complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 107
del 2023 ...*

*Ai sensi dell'articolo 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 198
del 2022, la graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259*

*del 23 novembre 2017, di cui l'allegato al presente decreto costituisce una coda, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026 e comunque, ai sensi del comma 11-septies del medesimo articolo, da questa si attinge per le immis-
sioni in ruolo fino al suo esaurimento.*

Con successivo Decreto n. 2206 del 19.08.2024 la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, è rettificata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

L'intervenitrice nella graduatoria approvata è collocata al posto n. 787.

II.- I ricorrenti affermano di aver partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con Decreto prot. n. 2788 del 18.12.2023 superando i test a risposta multipla sugli ambiti disciplinari e sulle aree tematiche previste dal DM 13.10.2022 n. 194.

Il concorso tuttavia non è stato ultimato ed i ricorrenti non hanno ancora espletato neanche la prima prova concorsuale.

*Con il ricorso in esame hanno impugnato i seguenti provvedimenti:
Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 (doc. n. 3);- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 (doc. n. 8 e n. 9); - Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento*



riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 7); - singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187.

Sostengono l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, sollevando questioni di costituzionalità, in quanto:

a) ingiustamente non sarebbe stato previsto anche per loro un corso intensivo di formazione ai fini del reclutamento dei dirigenti scolastici;

b) ingiustamente per l'a.s. 2024/2025 viene assegnata ai concorrenti collocati nella graduatoria redatta all'esito del corso intensivo l'intero contingente dei posti disponibili;

c) ingiustamente è stato previsto il concorso riservato.

Il ricorso è improcedibile, inammissibile ed infondato come si andrà a dimostrare nelle difese che si vanno a proporre in corso di causa.

III.- Sull'istanza cautelare

I ricorrenti allo stato non subiscono alcun danno grave ed irreparabile dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati: non hanno ancora ultimato le prescritte prove concorsuali, non è stata ancora acclarata la loro idoneità, non risultano collocati in alcuna graduatoria tanto meno in una posizione utile per poter vedersi assegnato uno dei posti allo stato disponibili.

L'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare avrebbe il solo ed esclusivo effetto di impedire a chi ha ultimato le prove concorsuali di conseguire gli effetti dell'esito favorevole senza che, al contrario, vi sia alcun effetto favorevole per i ricorrenti.



P.Q.M.

si conclude per l'improcedibilità, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Eliseo Laurenza